

AIC – ASSOCIAZIONE IMPRESE CASTELVERDE

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

1.1. E' costituita l'Associazione senza personalità giuridica denominata “**AIC – ASSOCIAZIONE IMPRESE CASTELVERDE**” (d’ora in avanti “AIC”, o “Associazione”) composta da titolari di attività commerciali, Artigiani, Imprenditori e Liberi Professionisti (di seguito, imprese), con sede in via Corvara, 4 - int.8 - 00132 Castelverde (Roma).

1.2. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi amministrative, uffici operativi e di rappresentanza anche in altre località e potrà organizzarsi anche in strutture territoriali.

1.3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - NATURA – FINALITA' – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

2.1. L'AIC è un' Associazione di categoria, autonoma, libera, indipendente, apolitica, apartitica e senza finalità di lucro.

2.2. Costituiscono principi fondanti e irrinunciabili dell'Associazione AIC la legalità, la trasparenza, la collaborazione, la solidarietà, lo sviluppo professionale ed economico delle imprese associate e la finalizzazione al territorio di Castelverde e delle zone limitrofe di tutte le attività svolte.

2.3. L'Associazione AIC si prefigge le seguenti finalità: a) promuovere la cultura di impresa e favorire la crescita, la valorizzazione e lo sviluppo economico, finanziario e commerciale delle imprese Associate e del territorio di riferimento; b) raggruppare nell'Associazione i titolari di imprese (come sopra definiti), che esercitino o abbiano esercitato la propria attività sul territorio di Castelverde; c) attivare canali di supporto e assistenza giuridica, amministrativa e finanziaria nell'interesse dei propri Associati; d) curare l'immagine e la comunicazione dell'Associazione; e) incentivare la condivisione e la consapevolezza, all'interno del gruppo, dei principi fondanti e dei comportamenti distintivi dell'Associazione; g) attivare e presidiare un costruttivo rapporto di scambio e collaborazione con i propri interlocutori istituzionali.

2.3. Per la realizzazione delle finalità associative, l'AIC può: a) aderire a Federazioni, Associazioni, Comitati di Quartiere ed Enti con finalità analoghe o affini al proprio; b) stipulare convenzioni e/o accordi con Aziende o Enti sia pubblici che privati, persone fisiche e/o qualsiasi soggetto legittimato, finalizzati ad ottenere vantaggi e agevolazioni per le imprese Associate; c) collaborare, organizzare e/o finanziare azioni e progetti di riqualificazione urbana, eventi e manifestazioni – anche culturali - dedicati allo sviluppo commerciale del territorio; d) organizzare iniziative nel campo dell'immagine, della comunicazione, della promozione e del marketing; e) autorizzare rappresentanti del proprio direttivo a ricoprire incarichi presso Enti (pubblici o privati); f) organizzare seminari, incontri e percorsi formativi finalizzati all'aggiornamento professionale e allo sviluppo imprenditoriale dei propri associati.

2.4. Qualora se ne presenti l'opportunità, l'Associazione potrà essere articolata sul territorio nazionale con organismi appositamente costituiti.

Art. 3 - MARCHIO O LOGO

3.1. L'Associazione è contraddistinta dalla sigla “**AIC**” e da un marchio o logo approvato dal Consiglio Direttivo.

3.2. La sigla e il marchio o logo sono segni distintivi e di immagine dell'Associazione. Tutti gli Associati li potranno utilizzare solo ed esclusivamente le finalità previste dal presente statuto.

3.3. E' fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio o logo dell'AIC per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 4- REGOLAMENTI

4.1. L'Associazione potrà emanare regolamenti attuativi del presente Statuto, che non potranno confliggere con i principi e le finalità dello Statuto medesimo pena la nullità degli stessi.

Art. 5- AMMISSIONI – ISCRIZIONI – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

5.1. Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono disciplinate dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

5.2. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, come indicato all'art. 7.

5.3. Possono essere Associati le società e gli enti collettivi di qualsiasi natura e specie, sia pubblici che privati, che operino sul territorio di Castelverde.

5.4. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere associati anche coloro i quali hanno cessato di gestire attività commerciali, di pubblico esercizio, artigianale di servizi e/o professionale.

5.5. La domanda di ammissione ad Associato, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei Regolamenti, deve essere inviata per raccomandata o consegnata anche a mano al Presidente o al Segretario, purché riportante data certa acquisita alla posta direttamente dal Presidente e/o dal Segretario, o secondo altre modalità che saranno stabilite dai successivi regolamenti.

5.6. La domanda di ammissione ad Associato deve essere sottoscritta, nel caso di ditta individuale, dal titolare e, nel caso di società e/o ente, dal Legale Rappresentante. Nella domanda di ammissione dovrà inoltre essere indicata la categoria economica di appartenenza e la sede legale. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della domanda, senza che sia stato assunto e comunicato provvedimento di diniego, la stessa si intende accettata, pertanto il richiedente acquista la qualità di Associato già per l'annualità in corso.

5.7. Il Consiglio Direttivo potrà esprimere il diniego all'adesione, con decisione insindacabile, nel caso in cui il richiedente non possieda uno dei requisiti specificati al presente articolo oppure al successivo paragrafo 7.10, oppure nel caso in cui la richiesta di adesione non sia conforme ai principi ispiratori dello Statuto.

5.8. L'adesione all'Associazione AIC è rinnovata tacitamente per l'anno successivo, salvo disdetta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno.

5.9. Gli Associati hanno il dovere di partecipare attivamente all'attività dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

5.10. Gli Associati hanno l'obbligo di versare il "Contributo associativo d'Ingresso *una tantum*" e il "Contributo associativo annuale". Entrambi i contributi - il cui importo è pari, per l'anno 2018, rispettivamente ad € 25,00 e ad € 120,00 -potranno essere rideterminati in funzione del perseguimento delle finalità associative, con decisione motivata del Consiglio Direttivo, soggetta ad approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.L'importo del "Contributo associativo annuale" va indicato nel modulo di adesione/rinnovo all'Associazione.

5.11. Il "Contributo Associativo d'Ingresso" e la "Quota Associativa Annuale" sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti "*mortis causa*", purché in linea con i requisiti di cui al presente articolo; Il contributo associativo e la quota associativa annuale non sono comunque rimborsabili.

5.12. I versamenti di cui all'art. 5.10 vanno effettuati entro trenta giorni successivi dallo spirare del termine di cui all'art. 5.8, e per i casi di cui all'art. 5.11, essi vanno effettuati entro il 31 marzo di ogni anno.

5.13. La qualifica di Associato si perde: per dimissioni volontarie e per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità nel versamento delle quote previste dallo Statuto, per comportamento scorretto, per la perdita dei requisiti previsti dallo Statuto e per le ulteriori cause da quest'ultimo previste.

Art. 6 - STRUTTURA E ORGANI

6.1. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo; d) il Tesoriere; e) il Segretario;

6.2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 7- ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

7.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è formata da tutti gli Associati in regola con gli adempimenti Statutari.

7.2. Hanno diritto di voto solamente gli Associati in regola con il versamento del "Contributo associativo d'Ingresso *una tantum*" e del "Contributo associativo annuale".

7.3. Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea con la cadenza prevista dallo Statuto e ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci in regola con le norme Statutarie e Regolamentari.

7.4. Per la validità della sua costituzione e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto; le delibere saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.5. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e delibererà sempre a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.

7.6. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, è necessario: a) per la valida costituzione dell'assemblea: che siano presenti o rappresentati almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto; b) per la validità della delibera: il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti esprimibili in tale sede.

7.7. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l'anno e, in ogni caso, una volta entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

7.8. Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare in merito: - alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; - all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; - alla nomina e revoca del Consiglio Direttivo; - alla modificazione dello Statuto; - alla approvazione e/o alla modificazione dei Regolamenti; - alla revoca e sostituzione, su proposta del Consiglio Direttivo, dei componenti del Consiglio Direttivo che siano risultati assenti, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni del Consiglio Direttivo o per altri gravi motivi; - ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre; allo scioglimento dell'Associazione.

7.9. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, inviato anche tramite email o comunque portato a conoscenza di ciascun Socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

7.10. Ogni Associato può farsi rappresentare da altro soggetto, anche non associato e per l'intera durata del rapporto associativo, purché formalmente delegato. La delega, da produrre in forma scritta, datata e corredata dalle firme e dai documenti di riconoscimento dei soggetti delegante e delegato, va preventivamente valutata e approvata con votazione dall'assemblea, pena la nullità della stessa. Nessun delegato può rappresentare più di un Associato.

Per la validità del rapporto associativo, è imprescindibile che ciascun socio – inclusa la persona da quest'ultimo eventualmente delegata - possieda i requisiti di professionalità, moralità e onorabilità quali l'assenza di condanne con sentenza passata in giudicato per reati amministrativi e/o penali a seguito di procedura concorsuale o giudiziaria, oppure l'assenza di motivi di contrasto con i principi ispiratori di cui al punto 2.2 dello Statuto.

7.11. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Di norma, salvo diversa delibera dell'Assemblea ed in occasione dell'elezione degli organi associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano. L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.12. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Direttivo oppure, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento; accogliere

interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere incondizionatamente le proprie opinioni; verificare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

7.13. Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione; in caso di sua assenza l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, conferisce l'incarico ad un Associato.

7.14. Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un succinto verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente (oppure, in sua assenza, dal Vice-Presidente) e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Il verbale è depositato presso la sede dell'Associazione ed ogni Associato ha diritto a consultarlo.

Art. 8- CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 13 (tredici) membri. Resta in carica tre esercizi, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di competenza. I suoi membri sono rieleggibili.

8.2. In caso di scadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso resterà in carica 6 mesi con le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.

8.3. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati o i loro delegati secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 7.10, che attestino un interesse, diretto e dimostrabile, riconducibile ad una – ed una sola - specifica impresa avente sede legale sul territorio di Casterverde.

In caso l'Associato sia una società, potrà essere nominato quale membro del Consiglio Direttivo il relativo Legale Rappresentante.

8.4. In caso di parità di voti per essere eletti alle Cariche Associative, si sceglierà il candidato con maggiore anzianità associativa.

8.5. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti il Segretario ed il Tesoriere e può investire i propri componenti di specifici ruoli permanenti o temporanei; possono essere investiti di specifici ruoli permanenti o temporanei – previa approvazione dell'Assemblea degli Associati - anche soggetti non facenti parte del Direttivo e finanche dell'Associazione; in tale ultima ipotesi i nominati devono essere in possesso di idonea, specifica e motivata capacità professionale e indubbia moralità.

8.6. Qualora nel corso del mandato venissero a mancare il Tesoriere o il Segretario, il Consiglio Direttivo - a maggioranza dei suoi componenti - delibererà la sostituzione.

8.7. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

8.8. Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati. Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, elabora gli eventuali Regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea degli Associati.

8.9. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Commissioni o Organismo che reputi necessario per le finalità dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

8.10. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

8.11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di tanti membri che ne rappresentino almeno la maggioranza (50% + 1 dei componenti), e delibera a maggioranza dei presenti; è convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice- Presidente.

8.12. Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni a mezzo PEC o e-mail (quest'ultima dichiarata valida all'atto della nomina da consigliere ai fini del ricevimento delle comunicazioni). E' ritenuta valida la riunione del Consiglio quando, anche senza convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri e il Segretario.

8.13. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo con le modalità sopra esposte qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei propri componenti in carica.

8.14. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea la nomina di Associati onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

8.15. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la revoca e sostituzione dei propri componenti che siano risultati assenti, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni o per altri gravi motivi.

8.16. Il Consiglio Direttivo è autorizzato, qualora verifichi la sussistenza dei presupposti giuridici richiesti, a deliberare, attivare e porre in essere, presso tutti gli Organi Competenti, le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione con obbligo di ratifica da parte dell'Assemblea.

Art. 9 - PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

9.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Egli, inoltre, riveste il ruolo di Presidente dell'Assemblea. In sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

9.2. Nei rapporti con le Banche spetta al Presidente la richiesta di apertura di rapporti bancari intestati all'Associazione mentre per quanto riguarda le disposizioni di prelievo e/o pagamenti a valere su detti rapporti devono essere effettuate/i con firma congiunta del Presidente (o in caso d'assenza o impedimento, dal Vice-Presidente) e dal Tesoriere.

ART. 10 – TESORIERE

10.1. Il Tesoriere provvede a: a) riscuotere le entrate a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta, con firma singola, qualora l'importo complessivo non ecceda la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00) oppure si tratti di incasso del "Contributo associativo d'ingresso *una tantum*" oppure del "Contributo associativo annuale". Nel caso le entrate superino l'importo di € 150,00, la ricevuta va firmata congiuntamente anche dal Presidente e/o del Vice-Presidente. b) effettuare i pagamenti per spese deliberate dal Consiglio Direttivo, in contanti e con disposizioni firmate dal solo Presidente qualora l'importo non ecceda € 150,00 (euro centocinquanta/00); per pagamenti di importo superiore occorre la disposizione a firma congiunta del Presidente e del Segretario o delle persone che li sostituiscono in caso di assenza e/impedimento; c) tenere il registro delle entrate e delle uscite; d) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo; e) effettuare i versamenti degli incassi sui rapporti bancari accessi a nome dell'Associazione.

10.2. Il Tesoriere può essere sostituito entro 120 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo o per decisione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 11 – SEGRETARIO

11.1. Il Segretario provvede a: a) redigere succinti verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci; b) curare la conservazione del registro dei verbali e degli altri libri associativi richiesti; c) curare la conservazione e l'aggiornamento dei registri dei soci; d) acquisire e conservare le domande di ammissione a socio dandone immediata comunicazione ai membri del Consiglio Direttivo per quanto di competenza; e) sottoscrivere, unitamente al Presidente o al Vice-Presidente, le disposizioni di pagamento per importi superiori ad € 150,01 (euro centocinquanta/01); f) esporre nella sede legale o sul sito internet dell'Associazione, ove possibile, gli avvisi della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei Regolamenti; g) sostituire il Tesoriere, in caso di assenza o impedimento.

11.2. Il Segretario può essere sostituito entro 120 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo o per decisione dell'Assemblea degli Associati.

Art. 12- ESERCIZIO E BILANCIO

12.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

12.2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo convocherà un'Assemblea degli Associati per l'approvazione del Bilancio preventivo per l'annualità successiva.

12.3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Consiglio Direttivo convocherà un'Assemblea degli Associati per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

12.4. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative. Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve e il capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13- FINANZE E PATRIMONIO

13.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da: a) i "Contributi associativi d'Ingresso *una tantum*"; b) i "Contributi associativi annuali"; c) i versamenti volontari degli Associati; d) i contributi di Pubbliche amministrazioni, enti locali, Istituti di credito e da enti in genere erogati per il conseguimento delle finalità associative; e) i contributi, le sovvenzioni, le donazioni o i lasciti di terzi o di Associati; f) gli eventuali introiti, anche di carattere commerciale, che l'Associazione potrà conseguire a seguito dell'organizzazione di iniziative a sostegno della propria attività istituzionale.

Art. 14- SCIOGLIMENTO

14.1. L'Associazione si scioglie, in osservanza a quanto previsto dall'art. 27 del Codice Civile: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all'articolo n. 27 del Codice Civile; c) per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 7.8.

14.2. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe operante nell'ambito territoriale del territorio di Castelverde o a fini di pubblica utilità, con la preventiva approvazione dell'Assemblea degli Associati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 15- RINVIO NORMATIVO

15.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia di Associazioni senza scopo di lucro in quanto applicabili.